

# COMUNE di FALCONARA MARITTIMA

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

**2022/2024**

(Art. 11, comma 3, lettera g, D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011)

## INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

<b>Nota integrativa al bilancio di previsione</b>	
Premessa	4
Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni	6
<b>Risultato contabile del precedente esercizio</b>	
Risultato di amministrazione presunto	7
Consistenza patrimoniale ultimo rendiconto	8
<b>Fondi, accantonamenti ed altri aspetti finanziari</b>	
Composizione dell'avanzo di amministrazione presunto	9
Fondo crediti di dubbia esigibilità	11
Fondo pluriennale vincolato	16
Fondo di riserva	18
Fondo di riserva di cassa	19
Altri accantonamenti	20
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati col rico	22
<b>Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità</b>	
Costo del personale	23
Livello di indebitamento	26
Limiti di indebitamento	27
Elenco dei propri enti e organismi strumentali	28
Elenco delle Partecipazioni	39
Fidejussioni ed altre garanzie prestate dall'ente	33
Strumenti finanziari derivati	34
Servizi a domanda individuale	35
<b>Verifica equilibri di bilancio</b>	
Quadro generale riassuntivo	37
Riepilogo delle componenti	41
Equilibrio bilancio di parte corrente	42
Equilibrio bilancio di parte capitale	44
Equilibrio di cassa	46
Indicatori sintetici	48
<b>Analisi composizione delle entrate</b>	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53
Trasferimenti correnti	55
Entrate extratributarie	56
Entrate in conto capitale	58
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	60
Accensione prestiti	61
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	62

**Analisi composizione delle spese**

Spese correnti: Composizione x Macroaggregato	63
Spese correnti: Composizione x Missione	66
Spese in conto capitale: Composizione x Macroaggregato	67
Spese in conto capitale: Composizione x Missione	70
Spese per incremento di attività finanziarie	71
Rimborso prestiti	72
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	73

## PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 successivamente integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono :

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.118/11).

Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118" ( D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n.13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n.14 - Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).
- La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.
- La Nota Integrativa vuole anche arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicitativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.
- La Nota Integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.
- La struttura del bilancio armonizzato è molto più sintetica rispetto al vecchio schema pertanto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1) prevede al punto 9.3 la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione.

La Nota Integrativa vuole anche arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

La Nota Integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Il Consiglio Comunale con la delibera n. 64 del 14/09/2018 ha approvato le "Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023", consultabili al link: [https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/contenuto12357\\_linee-programmatiche\\_865.html](https://trasparenza.comune.falconara-marittima.an.it/contenuto12357_linee-programmatiche_865.html)

Il bilancio di previsione finanziario, ha un obiettivo temporale di n. 3 anni e rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione viene redatto rispettando gli schemi di bilancio aggiornati con l'emanazione del dlgs n.126/2014.

Il dlgs n. 126/2014 ha infatti sistematizzato la materia, integrato e modificato sia il dlgs n. 118/2011 che il TUEL (dlgs n. 267/2000) nelle parti incompatibili con la nuova disciplina in vigore dal 1 gennaio 2015: in tale norma trova definizione anche il principio, prima solo sperimentale, della programmazione, che innova, sostituendo la RPP con il DUP non più quale mero allegato cui far riferimento nell'adozione del bilancio di previsione, ma quale documento a se stante e propedeutico all'approvazione stessa, con una sua valenza ed autonomia sia nelle modalità, che nei tempi dell'approvazione. Il decreto infine definisce nuove tempistiche per il ciclo della programmazione, che l'ente aveva comunque sperimentato fin dal 2014.

Al bilancio di previsione finanziario sono allegati oltre la presente Nota integrativa, i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
- b) il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- e) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- f) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- g) Il piano degli indicatori bilancio suddiviso nelle tre componenti: indicatori sintetici, analitici di entrata, analitici di spesa
- h) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
- i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi
- j) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con delibera C.C. n° 93 del 29/11/2017 e s.m.i. applica tali principi al nostro Ente e dettaglia, disciplinandoli, tempistiche e ruoli sia nel ciclo della programmazione che in quello della gestione contabile.

## CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione risulta completamente rivista sia negli strumenti che nei tempi, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico finanziarie e tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene conto dalle scelte già operate nei precedenti esercizi, e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio *n.1 - Annualità*)
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio *n.2 - Unità*)
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio *n.3 - Universalità*)
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio *n.4 - Integrità*).

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto nella gestione e poi conseguito, compatibilmente con il grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Ma il risultato di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Nota integrativa.

Gli effetti di un esercizio si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo e la consistenza patrimoniale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021</b>	26.330.650,46
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021</b>	2.828.687,38
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	36.107.075,95
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	43.368.125,91
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	70.698,83
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	766.698,75
(+)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2021	27.078,84
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022</b>	22.621.366,64
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	13.058.372,91
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	300.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	350.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	1.500.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	1.828.687,38
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>34.701.052,17</b>

**CONSISTENZA PATRIMONIALE**

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività.

Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi.

Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta dell'ente locale. Quando quest'ultimo importo assume un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) denota una situazione di equilibrio nel medio/lungo termine.

Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile. La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Attivo	2020	Passivo	2020
Crediti verso la P.A., fondo di dotazione	0,00	Patrimonio netto	18.913.457,20
Immobilizzazioni immateriali	402.067,98	Fondo per rischi ed oneri	1.236.598,71
Immobilizzazioni materiali	65.398.248,54	Trattamento di fine rapporto	0,00
Immobilizzazioni finanziarie	15.196.811,51	Debiti	68.813.944,85
Rimanenze	16.790,93	Ratei e risconti passivi	11.628.421,69
Crediti	14.036.886,89		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00		
Disponibilità liquide	5.493.281,48		
Ratei e risconti attivi	48.335,12		
<b>Totale</b>	<b>100.592.422,45</b>	<b>Totale</b>	<b>100.592.422,45</b>



### COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione, *presunto* o *definitivo*, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti in conto capitale concessi per il finanziamento di interventi con destinazione specifica e, infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo di destinazione su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il *valore contabile del risultato di amministrazione* applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione *presunto*, è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione *definitivo* (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili e dalle norme sul pareggio di bilancio, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	<b>34.701.052,17</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	29.941.332,67
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	144.734,30
Fondo contenzioso	448.433,63
Accantonamento per formazione	4.403,74
Altri accantonamenti	0,00
Fine mandato Sindaco	5.144,88
Accantonamento per rinnovo contrattuale	285.932,37

	<b>B) Totale parte accantonata</b>	30.829.981,59
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.637.801,17
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.157.598,50
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		36.976,84
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Finanziamenti da altre imprese		0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	5.832.376,51
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	2.684.204,64
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	-4.645.510,57

<b>Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		37.400,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Finanziamenti da altre imprese		0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	37.400,00

**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (4.2) prevede al punto 3.3 che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, tale fondo deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Nella sostanza, si va ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità è necessario calcolare, per ciascuna entrata, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi e agli accertamenti in c/competenza nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti ed alle evidenze che man mano maturando in merito. E' il caso per il nostro ente delle entrate legate alle sanzioni di cui all'art. 142 del codice della strada (velocar e misuratori automatici della velocità).

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Va inoltre sottolineato che le modalità di costruzione degli addendi del rapporto su cui poi è calcolata la media, come anche l'individuazione del quinquennio storico preso in considerazione dalla media, variano a seconda dell'anno in cui l'ente ha adottato per la prima volta i nuovi principi contabili e dall'esistenza, o meno, dei dati definitivi di rendiconto (consuntivo approvato o in corso di approvazione).

Per quanto riguarda il primo aspetto (addendi della media) gli incassi considerati nel rapporto sono calcolati:

- k) negli anni del quinquennio che precede l'adozione dei principi, come somma della competenza e dei residui;
- l) negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- m) a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto (individuazione del quinquennio storico) l'intervallo è il seguente:

- n) in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- o) in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

Un'ulteriore variabile è costituita dall'eventuale adozione, da parte dell'ente, del secondo metodo di calcolo degli incassi, situazione questa che fa slittare all'indietro il quinquennio storico di un ulteriore anno.

Riguardo al tipo di posta contabile oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta. Le tipologie oggetto di accantonamento possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo quindi ai criteri effettivamente adottati per la formazione del fondo di questo bilancio, l'importo relativo alla componente stanziata è stata quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di ulteriori crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi cinque esercizi nei tre tipi di procedimento previsti dal principio contabile sopra descritti;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.
- determinata la media, ove ammesso, con i due metodi di quantificazione degli incassi previsti dalla norma (riscossioni di competenza o incassi di competenza sommati agli incassi dell'esercizio successivo effettuati su accertamenti dell'anno precedente).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, è stata valutata la possibilità di derogare al principio generale, come per altro ammesso, calcolando il fondo sulla base di dati extra-contabili in luogo dei criteri normali. In questo caso, infatti, gli accertamenti iscritti in contabilità negli anni del quinquennio considerati per il calcolo della media non riportano tutti i crediti verso i debitori ma solo la quota effettivamente incassata in quell'esercizio. In altri termini, con il procedimento extra contabile è stata ricostruita l'entità effettiva dei crediti che erano sorti in ciascun anno, includendo nei rispettivi conteggi, oltre al movimento di cassa, anche la quota che non era stata incassata pur costituendo un credito verso terzi (ricostruzione extra contabile dell'ammontare effettivo del credito verso terzi di ciascun esercizio).

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente provvede ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Per i suddetti crediti è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2014 per complessivi € 10.440.893,76, di cui 6.334.912,14 da finanziare in quote costanti per 27 anni come disciplinato dalla norma (riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi avvenuto per previsione normativa in occasione del rendiconto 2014).

L'applicazione del bilancio armonizzato detta nuove regole per la determinazione del "vecchio" Fondo Svalutazione Crediti. Il calcolo ai fini del conto consuntivo tiene conto della evoluzione dei residui riportati e di quelli incassati per l'ultimo quinquennio, determinando quindi una percentuale media delle riscossioni effettuate e di conseguenza una percentuale del non riscosso da applicare al monte dei residui riportati alla fine dell'esercizio in considerazione.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti nell'anno 2014 è stato calcolato pari ad € 4.105.981,64.

La legge di stabilità 2015 al comma 507 ha introdotto maggiore gradualità nell'applicazione della norma, modificando la previsione sopra ricordata contenuta nel d.lgs. n. 126/2014: il comma citato infatti introduce la possibilità, per gli enti che hanno proceduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012

(come il nostro ente), ad effettuare la copertura del disavanzo relativo fino al 2042. Questo ha consentito una più ampia diluizione nel tempo degli effetti dell'applicazione del fondo crediti dubbia esigibilità richiesto dalla riforma contabile, che altrimenti avrebbe letteralmente ingessato la capacità di spesa dell'ente, già fortemente compromessa dalle scelte legate alla spending review nazionale e nel nostro caso dalla pregressa situazione debitoria.

Il d.lgs. n. 118/2011 come integrato dal d.lgs. n. 126/2014 ha previsto inoltre che gli enti potessero definire in sede di approvazione del rendiconto le modalità con le quali intendono procedere, potendo destinare alla copertura del disavanzo anche entrate in conto capitale (alienazioni ad esempio) o quote vincolate del risultato di amministrazione (escluse quelle derivanti da indebitamento). Nel nostro caso il Consiglio Comunale ha deciso di vincolare al servizio del rientro dal disavanzo c.d. tecnico, pari a 234.000 euro da applicare per 27 annualità, fino al 2042, gli avanzi accantonati derivanti da permessi da costruire riscossi e non utilizzati. Tale fondo ha consentito la copertura del disavanzo applicato ad ogni annualità fino al 2020 compreso, mentre dal 2021 esso dovrà essere cofinanziato da entrate correnti e corrispondente contrazione della capacità di spesa dell'ente. Il bilancio di previsione 2022-2024 tiene conto di tale effetto.

In seguito alla definizione dei principi contabili nel corso degli anni di sperimentazione e dell'introduzione definitiva delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 126/2014 al d.lgs. n. 118/2011 l'ente ha rivisto anche i criteri di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità: in particolare sono state espunte dal computo del fondo rispetto a quanto esposto nel rendiconto 2014 quelle entrate che il principio ha consolidato come escluse (entrate rimosse secondo principio per cassa, entrate da trasferimenti, entrate la cui mancata riscossione in anni passati era dovuta a specifiche motivazioni che, una volta risolti, hanno determinato anche la loro riscossione).

In particolare per quanto riguarda la sezione 1 (entrate tributarie) non sono state più considerate le entrate relative a diritti pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità in quanto il principio prevede che, in quanto rimosse per autoliquidazione, vengano accertate con il principio di cassa esteso (fino all'approvazione del rendiconto), oltre che la tassa partecipazione concorsi pubblici (per la quale il principio è parimenti la cassa).

Per quanto riguarda la sezione 2 (servizi) non sono state più considerate le entrate relative al servizio idrico integrato, ai diritti di segreteria, ai pasti adulti nelle scuole (in quanto corrispettivi da prestazione di servizi fatturati e in attesa di riscossione certa o trasferimenti da altri enti in attesa di erogazione).

Per quanto riguarda la sezione 3 i criteri sono rimasti inalterati.

Per quanto riguarda la sezione 4 sono state eliminate dal calcolo le entrate relative a trasferimenti a vario titolo spettanti all'ente e provenienti da asur, regione, ministeri per rimborsi spese sostenute, compensazioni collegate a voci di spesa e crediti iva parimenti compensati).

La legge di stabilità 2018 al comma 882 ha introdotto stanti le pressanti richieste dell'ANCI e le difficoltà incontrate da molti enti, un ulteriore elemento di flessibilità e di allentamento nel calcolo del FCDE: viene modificato il principio contabile al paragrafo 3.3 laddove sono indicate le percentuali di accantonamento annue, prevedendo che la quota annua da accantonare sia pari rispettivamente a :

#### Proiezione FCDE

FCDE %	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ante LS 2018	55	70	85	100	<b>100</b>	100
post LS 2018	55	70	75	85	<b>95</b>	100

L'importo previsto dal 2021 è pari al 100% del fondo emergente dal calcolo matematico. Ciò implica una particolare attenzione all'attività di riscossione in quanto dal 2021 l'effetto principale equivale ad una riduzione della spesa corrente pari alla quota annua da recuperare. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli

esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Lo stesso avanzo dovrà essere poi rappresentato nelle 4 quote vincolate, destinate, accantonate, libere. La quota di avanzo formata da entrate vincolate e da entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione non può essere applicata al bilancio, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Gli enti che hanno registrato un disavanzo da riaccertamento straordinario, con riassorbimento in 30 anni (27 nel nostro caso), avranno una quota di avanzo libera negativa (disavanzo) per altri 20 anni, ma dovranno verificare che tale disavanzo sia inferiore a quello dell'anno precedente di un importo pari almeno alla quota di 1/27. In caso contrario dovranno finanziare tale minore riassorbimento nel bilancio immediatamente successivo o comunque entro la fine della consiliatura.

Un ulteriore fattore critico da considerare con riferimento al FCDE è il venir meno a partire dal rendiconto 2019 della clausola di salvaguardia che permetteva agli enti di accantonare nel rendiconto il FCDE con il cd metodo semplificato, per un importo cioè pari al medesimo fondo inserito nel bilancio di previsione, nel caso ad esempio del 2019 il solo 85% dell'importo calcolato. Nel rendiconto 2019 invece l'importo da accantonare è stato pari al 100% dell'importo calcolato a rendiconto sull'intera massa dei residui attivi inseriti nel calcolo. Il decreto milleproroghe avrebbe consentito agli enti di spalmare questo disavanzo in 15 annualità, ma dai dati delle chiusure approvate in sede di rendiconto non ne è emersa la necessità.

La variazione significativa intervenuta sulla dimensione del fenomeno riguarda soprattutto l'inserimento in bilancio, a seguito dell'attivazione degli autovelox, delle relative previsioni di entrata al lordo del FCDE.

Accantonamento effettivo al fondo crediti di dubbia esigibilità	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>			
Tipologia 101: Tributi diretti non accertati per cassa	2.042.463,45	2.042.463,45	2.042.463,45
Tipologia 104: Compartecipazione tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 1</b>	<b>2.042.463,45</b>	<b>2.042.463,45</b>	<b>2.042.463,45</b>
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Titolo 3 Entrate extratributarie</b>			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	128.483,68	128.483,68	128.483,68
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.835.055,38	1.835.055,38	1.835.055,38
Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	504.771,90	504.771,90	504.771,90
<b>Totale titolo 3</b>	<b>2.468.310,96</b>	<b>2.468.310,96</b>	<b>2.468.310,96</b>
<b>Titolo 4 Entrate in conto capitale</b>			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>4.510.774,41</b>	<b>4.510.774,41</b>	<b>4.510.774,41</b>

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In particolare, dove le informazioni disponibili lo hanno consentito, gli uffici hanno stimato i tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che si ritiene non sarà imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

Nel bilancio di previsione il F.P.V. è composto da due componenti distinte:

la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La situazione iniziale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli *aggiornamenti* nel corso del tempo.

Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del crono programma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e reimputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altro posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

L'Ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così come previsto dall'art. 14 del Dpcm. 28 dicembre 2011 con atto n. 73 del 26/02/2013.

Con il rendiconto 2021 l'ente provvederà ad approvare il riaccertamento ordinario per l'esercizio in chiusura e a determinare il FPV.



Composizione del fondo pluriennale (Entrata)	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	29.019,00	10.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.000,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fondo pluriennale</b>	<b>47.019,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Composizione del fondo pluriennale (uscite) (Estratto dall'allegato b: composizione per missione e programma del F.P.V.)	2022	2023	2024
---	------	------	------

Precedenti impegni, imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato				
a) Fondo pluriennale vincolato al 31/12/(N-1)	(+)	47.019,00	10.000,00	0,00
b) Spese imputate in C/Competenza e coperte dal Fondo pluriennale vincolato	(-)	37.019,00	10.000,00	0,00
<b>c) Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nuovi impegni imputati in esercizi futuri e coperti dal Fondo pluriennale vincolato				
d) Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1)	(+)	0,00	0,00	0,00
e) Nuovi impegni da imputare nel secondo anno (N+2)	(+)	0,00	0,00	0,00
f) Da imputare dopo il secondo anno	(+)	0,00	0,00	0,00
g) Impegni con imputazione in esercizi futuri non ancora definita	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun esercizio				
Componente pregressa del FPV rinviata agli esercizi successivi (c)	(+)	10.000,00	0,00	0,00
Componente nuova del F.P.V. di ciascun esercizio	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>h) F.P.V. finale di ciascun esercizio</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di riserva, è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese imprevedute, e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dai primi 3 commi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

- 1) 1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.
- 2) 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
- 3) 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione";
- p) 2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo.

L'ente nel 2021 non ha fatto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e non ha utilizzato nemmeno fondi vincolati per sopperire a carenze di cassa libera, pertanto l'importo minimo del fondo di riserva viene calcolato alla percentuale dello 0,30.

Fondo di riserva	2022	2023	2024
Totale spese correnti	33.978.037,95	33.997.027,59	34.002.334,22
Accantonamento al fondo di riserva	143.273,00	143.273,00	141.522,86
Percentuale accantonamento	<b>0,42 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,42 %</b>

**FONDO DI RISERVA DI CASSA**

Il comma 2 quater del citato D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 126/2014, prevede che:  
"Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

Fondo di riserva di cassa	2022
Totale spese finali (Titoli 1, 2 e 3 di spesa)	59.216.406,35
Accantonamento al fondo di riserva di cassa	120.000,00
Percentuale accantonamento	<b>0,20 %</b>

**ALTRI ACCANTONAMENTI****FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

L'articolo 1 comma 862 Legge 145/2018 prevede che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

L'art. 1 comma 859 dell'art.1 Legge 145/2018 prevede che: “A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

L'articolo 1 comma 868 della L. 145/2018, prevede che: “a decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

L'articolo 1 comma 868 della L. 145/2018, dispone che: “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”

ALTRI ACCANTONAMENTI	2022	2023	2024
Rinnovo contrattuale	111.800,00	120.911,99	120.911,99
Fondo accantonamento indennità di fine mandato	1.416,16	1.416,16	1.416,16
Fondo di garanzia per debiti commerciale	151.272,44	176.067,97	176.951,33
<b>Totale</b>	<b>264.488,60</b>	<b>298.396,12</b>	<b>299.279,48</b>

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riportano gli interventi previsti nella parte investimenti con le relative fonti di finanziamento. Nel corso della gestione tali fonti potranno subire variazioni alla luce dei tempi del loro perfezionamento.

Fonti di finanziamento		2022	2023	2024
Risorse proprie				
RISORSE PROPRIE		4.815.845,52	1.596.600,00	972.500,00
<b>Totale risorse proprie</b>		<b>4.815.845,52</b>	<b>1.596.600,00</b>	<b>972.500,00</b>
Percentuale incidenza sul totale		15,34	33,50	32,72
Risorse di terzi				
TRASFERIMENTI		26.170.888,38	3.169.804,67	2.000.000,00
INDEBITAMENTO		400.000,00	0,00	0,00
<b>Totale risorse di terzi</b>		<b>26.570.888,38</b>	<b>3.169.804,67</b>	<b>2.000.000,00</b>
Percentuale incidenza sul totale		84,66	66,50	67,28
<b>Totale fonti di finanziamento</b>		<b>31.386.733,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>
Descrizione investimento	Fonte di finanziamento	2022	2023	2024
		31.386.730,90	4.766.404,67	2.972.500,00
<b>Totale investimenti</b>		<b>31.386.730,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>

**COSTO DEL PERSONALE**

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere. Il costo totale degli stipendi (oneri diretti e indiretti) dipende dal numero e dall'inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ed a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota degli impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

Modifiche dotazione organica (situazione al 31 dicembre di ogni anno)	2016	2017	2018	2019	2020 (*)
Cessazioni	6	7	12	17	11
Assunzioni	-	8	12	24	11
	<b>169</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>177</b>	<b>177</b>

(\*) ultimo rendiconto approvato

Così dettagliati:

- 1- valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014 per il rispetto del limite di cui all'art. 1 c. 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296
- per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" – in virtù di quanto dettagliato nel P.d.F. (da ultimo GC 416/2021) la spesa per il personale di cui all'anno 2009 è pari ad € 297.703,77
- 1- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 26/2019 del D.L. 4/2019 (30 marzo 2019) è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente
- 2- l'art. 23 c. 2 del predetto D.Lgs. 75/2017 prevede: "...*(omissis)* a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ...*(omissis)*... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. ...*(omissis)*"

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, lett. a), b) e c) della legge 29/12/2019, n. 160, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

Il DM 17/03/2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 108 del 27/04/2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" ha stabilito i nuovi valori soglia di riferimento nonché la decorrenza del nuovo sistema (20/04/2020) necessari per procedere alle assunzioni in applicazione della nuova norma di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019.

Il "valore soglia" riferito alla fascia demografica del Comune di Falconara Marittima, come previsto dall'art. 4 del predetto DM, è pari al 27% (inteso come rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti).

In applicazione della circolare esplicativa di attuazione del DM 17/03/2020, del 08/06/2020, il Dirigente I Settore ha richiesto al Dirigente II Settore *"Al fine di poter procedere alla conferma/modifica del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, nonché per effettuare le assunzioni previste nel corrente anno, questa U.O.C. ha necessità di conoscere i dati contabili certificati, relativi alla spesa di personale, così come richiesti nel punto 1.2 della circolare esplicativa citata"* a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio comunale del Conto Consuntivo 2020; Il Dirigente II Settore con nota d.f. 4627 del 11/05/2021 ha riscontrato la richiesta.

La percentuale risultante da tale nota è pari al 25,21% e che conseguentemente il Comune di Falconara Marittima rientra nelle ipotesi di cui all'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019, convertito con L. 5/2019, si trova sotto il valore soglia previsto dall'art. 4 del DM 17/03/2020 e si trova quindi nelle condizioni non solo di poter confermare il piano delle assunzioni a tempo indeterminato previste per l'anno 2021, ma anche di poter procedere eventualmente ad altre assunzioni, con un possibile aumento di spesa per l'anno 2021 fino al 16% e per l'anno 2022 fino al 19%



Forza Lavoro	2022	2023	2024
<b>Personale previsto in pianta organica</b>	<b>293</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
Dipendenti di ruolo in servizio	178	178	178
Dipendenti non di ruolo in servizio	4	4	4
<b>Totale dipendenti in servizio</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>

Spesa per il personale				
1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.247.709,11	7.239.822,11	7.239.822,11
1.02.01.01	Irap	443.345,00	439.620,00	439.620,00
1.03.02.12	Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale	10,00	10,00	10,00
1.09.01.01	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, etc.)	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04	Fondo rinnovi contrattuali	111.800,00	120.911,99	120.911,99
	<b>Totale spesa per il personale</b>	<b>7.802.864,11</b>	<b>7.800.364,10</b>	<b>7.800.364,10</b>

**LIVELLO DI INDEBITAMENTO**

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse.

L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile finanziamento delle opere pubbliche previste in bilancio, va attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili, e questo, anche in presenza di una residua disponibilità sul limite massimo degli interessi passivi per mutui e prestiti pagabili dall'ente.

Livello di indebitamento		2022	2023	2024
Consistenza al primo gennaio	(+)	51.265.686,81	48.761.392,17	45.733.581,56
Accensione nuovi mutui	(+)	400.000,00	0,00	0,00
Rimborso	(-)	2.904.294,64	3.027.810,61	3.162.503,98
Variazione da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza al 31 dicembre</b>		<b>48.761.392,17</b>	<b>45.733.581,56</b>	<b>42.571.077,58</b>

**LIMITE DI INDEBITAMENTO**

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore.

L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto relativo al penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei nuovi prestiti. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo economico netto).

Limite di indebitamento	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>				
(Rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	18.810.343,06	20.583.164,52	20.129.731,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	(+)	7.125.862,50	7.619.069,13	6.086.010,77
Titolo 3 Entrate extratributarie	(+)	7.350.130,17	12.481.561,90	11.157.408,47
<b>Totale entrate primi tre titoli</b>		<b>33.286.335,73</b>	<b>40.683.795,55</b>	<b>37.373.150,24</b>
Percentuale limite massimo di indebitamento	%	10,00	10,00	10,00
<b>Limite massimo di spesa annuale per interessi</b>		<b>3.328.633,57</b>	<b>4.068.379,56</b>	<b>3.737.315,02</b>

<b>Verifica esposizione effettiva</b>				
Limite massimo di spesa annuale per interessi	(+)	3.328.633,57	4.068.379,56	3.737.315,02
Ammontare interessi autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	231.751,75	224.892,35	224.892,35
Ammontare interessi autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>3.096.881,82</b>	<b>3.843.487,21</b>	<b>3.512.422,67</b>
<b>Rispetto del limite di legge</b>		<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>	<b>Rispettato</b>

### ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

L'articolo 11 Ter D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, ovvero l'azienda o l'ente pubblico o privato nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'articolo 1 comma 2 D.Lgs. 118/2011 definisce le caratteristiche degli **organismi strumentali** e recita:

*Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio.*

L'elenco completo degli enti, organismi e partecipazioni è contenuto in apposita tabella riassuntiva al successivo paragrafo, nonchè esaminati in maniera più esaustiva nel DUP 2022-2024 .

**PARTECIPAZIONI**

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale.

La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica.

Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari.

In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

L'art. 8 della Legge n. 111 del 15/07/2011 di conversione del D.L. 98 del 06/07/2011 ha disposto che tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

La situazione aggiornata, sulla base dei bilanci 2020 ad oggi pervenuti, è la seguente:

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPO DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>QUOTA % POSSESSO</b>	<b>PAREGGIO DI BILANCIO NEL TRIENNIO 2018/2020</b>
<b>Marche Multiservizi Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,21%</b>	<b>SI</b>
Marche Multiservizi Falconara Srl	Indiretta	0,21%	si
Natura Srl in liquidazione	Indiretta	0,09%	np
SIS spa in liquidazione	Indiretta	0,08%	np
TEAM srl	Indiretta	0.04%	np

Marina di Pesaro srl	Indiretta	0,01%	np
Ricicla Srl	Indiretta	0,02%	np
<b>ASCO Falconara srl in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>100,00%</b>	<b>NO</b>
<b>Tensoeventi Srl in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>100,00%</b>	<b>NO</b>
<b>Viva Servizi Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>8,09%</b>	<b>SI</b>
ESTRA Spa	Indiretta	0,81%	np
Tirana acque Scarl in liquidazione	Indiretta	0,81%	np
Consorzio zona Palombare Scarl in liquidazione	Indiretta	0,11%	np
Edma Reti Gas Srl	Indiretta	4,45%	np
<b>Prometeo Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>7,19%</b>	<b>SI</b>
Monte Urano Energia Srl	Indiretta	3,52%	np
<b>Consorzio Zipa in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>3,92%</b>	<b>NO</b>
Interporto Marche Spa in liquidazione	Indiretta	0,02%	np
<b>Consorzio Gorgovivo</b>	<b>Diretta</b>	<b>5,01%</b>	<b>SI</b>
Esco Marche Srl	Indiretta	0,52%	np
<b>Conerobus Spa</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,61%</b>	<b>SI</b>
Atma Scpa	Indiretta	0,36%	SI
Conerobus Service Srl	Indiretta	0,61%	SI
<b>CEMIM Scpa in liquidazione</b>	<b>Diretta</b>	<b>0,38%</b>	<b>NO</b>
<b>FLAG MARCHE CENTRO SCRL</b>	<b>Diretta</b>	<b>6,47%</b>	<b>Utile a zero</b>
<b>AATO 2 MARCHE CENTRO ANCONA</b>	<b>Diretta</b>	<b>4,46%</b>	<b>SI</b>

ATA RIFIUTI ATO 2 ANCONA	Diretta	5,05%	SI
CIR 33	Indiretta	5,05%	np
OPERA PIA CLORINDA GERUNDINI	Diretta	0,00%	L'ente non detiene alcuna partecipazione

I rendiconti e bilanci sono disponibili sui siti internet delle aziende il cui elenco è allegato alla delibera di Consiglio Comunale e riportato di seguito.

ELENCO INDIRIZZI INTERNET SOCIETA' PARTECIPATE	
SOCIETA' PARTECIPATE	INDIRIZZI WEB
Tensoeventi Srl in liquidazione	NO
Marche Multiservizi Spa	<a href="http://www.gruppomarchemultiservizi.it">www.gruppomarchemultiservizi.it</a>
ASCO Falconara srl in liquidazione	NO
VIVA SERVIZI Spa	<a href="http://www.vivaservizi.it">www.vivaservizi.it</a>
Prometeo Spa	<a href="http://www.prometeoenergia.it">www.prometeoenergia.it</a>
Consorzio Zipa in liquidazione	<a href="http://www.zipa.it">www.zipa.it</a>
Consorzio Gorgovivo	<a href="http://www.gorgovivo.it">www.gorgovivo.it</a>
Conerobus Spa	<a href="http://www.conerobus.it">www.conerobus.it</a>
CEMIM Scpa in liquidazione	<a href="http://www.interporto-cemim.com">www.interporto-cemim.com</a>

<b>OPERA PIA GERUNDINI</b>	<a href="http://www.comune.falconara-marittima.an.it/pagina2312_casa-albergo-%22c.-gerundini%22.html">http://www.comune.falconara-marittima.an.it/pagina2312_casa-albergo-%22c.-gerundini%22.html</a>	
<b>AATO 2 Marche Centro Ancona</b>	<a href="http://www.aato2.marche.it">www.aato2.marche.it</a>	
<b>ATA RIFIUTI- ATO 2 Ancona</b>	<a href="http://www.atarifiuti.an.it">www.atarifiuti.an.it</a>	
<b>FLAG MARCHE CENTRO SCARL</b>	<a href="http://www.flagmarchecentro.eu/">www.flagmarchecentro.eu/</a>	

—



**FIDEJUSSIONI E ALTRE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE**

Non ricorre la fattispecie

### **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati.

### SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge.

A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, nella sessione che precede ed accompagna la formazione del bilancio è stata già definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarà finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione.

Nel contesto e nelle finalità in cui si inserisce la Nota integrativa, pertanto, ci si limita a riepilogare la situazione economico e finanziaria complessiva dei servizi per confermare che l'obbligo di individuare le tariffe e calcolare il grado di copertura dei servizi a domanda individuale, se applicabile nel contesto di questo bilancio, è già stato oggetto di specifico provvedimento.

Servizi a domanda individuale		2022	2023	2024
Asilo Nido	Entrate/Proventi	594.000,00	594.000,00	594.000,00
	Uscite/Costi	1.097.733,02	1.097.733,02	1.097.733,02
	% copertura	54,11 %	54,11 %	54,11 %
Impianti sportivi	Entrate/Proventi	118.600,00	118.600,00	118.600,00
	Uscite/Costi	397.274,31	397.234,35	397.192,31
	% copertura	29,85 %	29,86 %	29,86 %
Mense scolastiche	Entrate/Proventi	697.000,00	697.000,00	697.000,00
	Uscite/Costi	702.979,00	702.979,00	702.979,00
	% copertura	99,15 %	99,15 %	99,15 %
Centri Estivi	Entrate/Proventi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Uscite/Costi	40.364,00	40.364,00	40.364,00
	% copertura	99,10 %	99,10 %	99,10 %
<b>Totale</b>	Entrate/Proventi	<b>1.449.600,00</b>	<b>1.449.600,00</b>	<b>1.449.600,00</b>
	Uscite/Costi	<b>2.238.350,33</b>	<b>2.238.310,37</b>	<b>2.238.268,33</b>
	% copertura	<b>64,76 %</b>	<b>64,76 %</b>	<b>64,76 %</b>

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Peg), pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

I prospetti riportano la situazione complessiva di equilibrio ed evidenziano il pareggio nella competenza.

L'avanzo applicato alla parte corrente deriva dalla nuova impostazione prevista dal Dlgs 118/2011 (armonizzazione) che in particolare alle somme imputate per esigibilità in esercizi successivi qualora connesse ad entrate vincolate le cui spese non si sono tradotte in obbligazioni perfezionate, ad esempio l'ambito sociale di cui l'ente è capofila o dagli accantonamenti vincolati al rinnovo contrattuale.

### *Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019*

***I commi da 819 a 826 della legge di stabilità 2019 (L. n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821). Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.***

## Pareggio di bilancio, legge 243 solo a livello di comparto

Con la circolare n. 5/2020, infatti, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito gli attesi chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012.

A far crescere le attese degli enti era stata la pronuncia 20/2019 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, che avevano affermato l'obbligo degli enti territoriali di rispettare, oltre agli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011 (saldo fra il complesso delle entrate e il complesso delle spese), anche il pareggio di bilancio fissato dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento. Secondo i magistrati, l'equilibrio di finanza pubblica deve tuttavia essere interpretato secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato.

La circolare risponde dunque al dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto, non solo degli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, ma anche di quello stabilito dall'articolo 9 della legge 243/2012.

Le indicazioni sanciscono innanzi tutto la regola secondo cui l'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, dev'essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

I singoli enti sono invece tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal Dlgs 118/2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. Per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare, a partire dal rendiconto 2019, il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3). Fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge 145/2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Il rispetto dell'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria Generale dello Stato, per ogni «esercizio di riferimento» e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 243/2012, gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le proprie previsioni di bilancio al fine di assicurarne il rispetto. Nel caso, invece, di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, del medesimo saldo, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Tenendo conto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, del rispetto a livello di comparto dell'equilibrio di cui all'articolo 9, comma 1 bis, della legge 243/2012, conclude la circolare, si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.

Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi.

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>	2.500.000,00			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		2.546.551,38	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		47.019,00	10.000,00	0,00
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	17.099.828,57	20.129.731,00	20.167.702,12	20.167.702,12
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	6.104.510,77	6.104.510,77	6.124.010,77	6.124.010,77
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	9.379.790,32	11.157.408,47	11.324.753,47	11.324.753,47
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	26.835.860,22	27.955.842,87	4.398.776,51	2.754.871,84
<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	35.490.330,00	35.490.330,00	35.490.330,00	35.490.330,00
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>106.131.768,06</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>85.837.021,05</b>	<b>84.183.116,38</b>

SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		234.000,00	234.000,00	234.000,00
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	37.014.318,97	33.978.037,95	33.997.027,59	34.002.334,22
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		10.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	22.202.087,38	31.224.730,90	4.766.404,67	2.972.500,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	2.904.294,64	2.904.294,64	3.027.810,61	3.162.503,98
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	35.490.330,00	35.490.330,00	35.490.330,00	35.490.330,00
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>105.932.479,17</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>85.837.021,05</b>	<b>84.183.116,38</b>
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RISULTATO	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	<b>106.131.768,06</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>85.837.021,05</b>	<b>84.183.116,38</b>
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	<b>105.932.479,17</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>85.837.021,05</b>	<b>84.183.116,38</b>
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	<b>199.288,89</b>			



## RIEPILOGO DELLE COMPONENTI DI BILANCIO

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2022	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	37.116.332,59	37.116.332,59	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	31.224.730,90	31.224.730,90	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	8.321.448,18	8.321.448,18	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	35.490.330,00	35.490.330,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2023	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	37.258.838,20	37.258.838,20	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	4.766.404,67	4.766.404,67	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	8.321.448,18	8.321.448,18	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	35.490.330,00	35.490.330,00	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO DI BILANCIO 2024	ENTRATE (+)	USCITE (-)	RISULTATO +/-
Equilibri di bilancio di parte corrente	37.398.838,20	37.398.838,20	<b>0,00</b>
Equilibri di bilancio di parte in conto capitale	2.972.500,00	2.972.500,00	<b>0,00</b>
Movimenti di fondi	8.321.448,18	8.321.448,18	<b>0,00</b>
Servizi per conto di Terzi	35.490.330,00	35.490.330,00	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CORRENTE**

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- 1- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- 2- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- 3- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il criterio di imputazione riferito alla gestione corrente è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

<b>Equilibrio bilancio di parte corrente</b>		<b>COMPETENZA 2022</b>	<b>COMPETENZA 2023</b>	<b>COMPETENZA 2024</b>
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese correnti</b>	(+)	213.291,51	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese correnti</b>	(+)	29.019,00	10.000,00	0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1/E)	(+)	20.129.731,00	20.167.702,12	20.167.702,12
Trasferimenti correnti (Titolo 2/E)	(+)	6.104.510,77	6.124.010,77	6.124.010,77
Entrate extratributarie (Titolo 3/E)	(+)	11.157.408,47	11.324.753,47	11.324.753,47
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(+)	432.371,84	432.371,84	432.371,84

<i>Di cui Per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: Finanziamento spese correnti con permessi di costruire</i>		432.371,84	432.371,84	432.371,84
<i>Di cui: Fondo rotazione progettualità</i>		0,00	0,00	0,00

<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(-)	950.000,00	800.000,00	650.000,00
<i>Di cui: Finanziamento spese di investimento con Autovelox</i>		950.000,00	800.000,00	650.000,00
<b>Totale entrate parte corrente</b>		<b>37.116.332,59</b>	<b>37.258.838,20</b>	<b>37.398.838,20</b>

<b>Spese</b>				
<b>Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente</b>	(+)	234.000,00	234.000,00	234.000,00
Spese correnti (Titolo 1/U)	(+)	33.978.037,95	33.997.027,59	34.002.334,22
Rimborso di prestiti (Titolo 4/U)	(+)	2.904.294,64	3.027.810,61	3.162.503,98
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte corrente</b>		<b>37.116.332,59</b>	<b>37.258.838,20</b>	<b>37.398.838,20</b>

<b>Risultato</b>				
Totale entrate parte corrente	(+)	37.116.332,59	37.258.838,20	37.398.838,20
Totale spese parte corrente	(-)	37.116.332,59	37.258.838,20	37.398.838,20
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**EQUILIBRIO BILANCIO DI PARTE CAPITALE**

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità.

Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- 1- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno
- 2- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri)
- 3- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

I criteri generali riferiti agli investimenti, in particolari casi, sono soggetti a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli delle uscite.

Equilibrio bilancio di parte capitale		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>Entrate</b>				
<b>Avanzo di amministrazione per spese in conto capitale</b>	(+)	2.333.259,87		
<b>Fondo pluriennale vincolato in entrata per spese in conto capitale</b>	(+)	18.000,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4/E)	(+)	27.955.842,87	4.398.776,51	2.754.871,84
Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5/E)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti (Titolo 6/E)	(+)	400.000,00	0,00	0,00
Entrate da contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche (Categoria 4.02.06)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti</b>	(-)	432.371,84	432.371,84	432.371,84
<i>Di cui: Finanziamento spese correnti con permessi di costruire</i>		432.371,84	432.371,84	432.371,84
<i>Di cui: Fondo rotazione progettualità</i>		0,00000	0,00000	0,00000
<b>Entrate correnti destinate al finanziamento delle spese di investimento</b>	(+)	950.000,00	800.000,00	650.000,00
<i>Di cui: Finanziamento spese di investimento con Autoveloce</i>		950.000,00	800.000,00	650.000,00
<b>Totale entrate parte capitale</b>		<b>31.224.730,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>
<b>Spese</b>				
Spese in conto capitale (Titolo 2/U)	(+)	31.224.730,90	4.766.404,67	2.972.500,00
Spese per acquisizione attività finanziarie (Titolo 3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale (macroaggregato 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese parte capitale</b>		<b>31.224.730,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>
<b>Risultato</b>				
Totale entrate parte capitale	(+)	31.224.730,90	4.766.404,67	2.972.500,00
Totale spese parte capitale	(-)	31.224.730,90	4.766.404,67	2.972.500,00
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## EQUILIBRIO DI CASSA

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti sia a competenza che a residuo.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informativi giustificativi.

Non si prevedono ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

A tal riguardo il Servizio Finanziario fin dal 2016 (con nota prot. 7908/2016) ha chiesto, per evitare ritardi nei pagamenti legati in particolare a criticità della situazione di cassa dovuta dai minori trasferimenti da parte dello Stato, al ritardo nei trasferimenti da enti sovraordinati ed alle maggiori richieste di rateizzazioni da parte degli utenti, di porre particolare attenzione alla velocizzazione della riscossione delle entrate affidate con il PEG alla propria competenza. Con il nuovo sistema contabile c.d. "armonizzato" le previsioni di cassa sono entrate di diritto negli schemi di bilancio e di PEG ed assegnate unitamente alle previsioni c.d. "di competenza" ai responsabili dei servizi. Pertanto è evidente che la disponibilità di cassa nei capitoli di spesa assegnati a ciascun dirigente dipende dalle disponibilità di cassa iscritte nei capitoli di entrata, non potendo il saldo finale di cassa essere minore di zero e qualora l'andamento delle riscossioni per ragioni sopravvenute evidenzia, pur in presenza di disponibilità ad impegnare, la formazione di ritardi nei pagamenti, occorre intervenire come prescritto dalla normativa vigente (art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. - modificato dal D.lgs. 126/2014): "... il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa .... Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".

Per procedere all'introito delle risorse necessarie per evitare il blocco o il ritardo nel pagamento dei fornitori, occorrerà porre sempre maggiore attenzione alla gestione delle entrate (accertamento e riscossione) ed attivare quelle soluzioni in parte già individuate ma in tempi sempre più rapidi (come ad esempio l'accentramento della fase della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, previo potenziamento degli uffici a ciò preposti). Nel breve periodo, qualora lo stanziamento di cassa non garantisca il rispetto dei tempi di pagamento, potrebbe divenire necessario fermare sul nascere i debiti (determinazioni comportanti impegni di spesa) a meno che non si riesca a concordare con i terzi, ove possibile in base a contratti e normative, tempi di pagamento maggiori o velocizzare la riscossione delle entrate proprie, riservando all'amministrazione, come esplicitamente previsto, la regolamentazione delle eventuali/ulteriori opportune.

ENTRATE	RESIDUI PRESUNTI 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2022	DIFFERENZA (RS+CP-CA)
<b>Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio</b>			2.500.000,00	
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>		2.546.551,38		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		47.019,00		
<b>Titolo 1</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.020.756,82	20.129.731,00	17.099.828,57	23.050.659,25
<b>Titolo 2</b> Trasferimenti correnti	2.160.943,27	6.104.510,77	6.104.510,77	2.160.943,27
<b>Titolo 3</b> Entrate extratributarie	11.054.852,79	11.157.408,47	9.379.790,32	12.832.470,94
<b>Titolo 4</b> Entrate in conto capitale	9.714.080,12	27.955.842,87	26.835.860,22	10.834.062,77

<b>Titolo 5</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 6</b> Accensione di prestiti	1.929.412,62	400.000,00	400.000,00	1.929.412,62
<b>Titolo 7</b> Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere	0,00	8.321.448,18	8.321.448,18	0,00
<b>Titolo 9</b> Entrate per conto di terzi e partite di giro	703.406,15	35.490.330,00	35.490.330,00	703.406,15
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>45.583.451,77</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>106.131.768,06</b>	

SPESE	RESIDUI PRESUNTI 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2022	DIFFERENZA (RS+CP-FPV-CA)
<b>Disavanzo di amministrazione</b>		234.000,00		
<b>Titolo 1</b> Spese correnti	12.393.399,46	33.978.037,95	37.014.318,97	9.347.118,44
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		10.000,00		
<b>Titolo 2</b> Spese in conto capitale	12.876.067,59	31.224.730,90	22.202.087,38	21.898.711,11
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
<b>Titolo 3</b> Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00		
<b>Titolo 4</b> Rimborso di prestiti	1.110.989,43	2.904.294,64	2.904.294,64	1.110.989,43
<b>Titolo 5</b> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	8.321.448,18	8.321.448,18	0,00
<b>Titolo 7</b> Spese per conto di terzi e partite di giro	1.163.552,93	35.490.330,00	35.490.330,00	1.163.552,93
<b>Totale complessivo spese</b>	<b>27.544.009,41</b>	<b>112.152.841,67</b>	<b>105.932.479,17</b>	
<b>Di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>10.000,00</b>		

RISULTATO	RESIDUI PRESUNTI 2021	COMPETENZA 2022	CASSA 2022	
<b>Totale complessivo entrate (+)</b>	45.583.451,77	112.152.841,67	106.131.768,06	
<b>Totale complessivo spese (-)</b>	27.544.009,41	112.152.841,67	105.932.479,17	
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>			199.288,89	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO - INDICATORI SINTETICI

Al riguardo si evidenziano in particolare i dati relativi a rigidità della spesa corrente e all'incidenza delle rate mutui sulla spesa corrente, oltre al dato complessivo relativo all'indebitamento e al valore del debito pro capite, che unitamente al FCDE e al ripiano del disavanzo pluriennale sempre connesso al recupero del FCDE, evidenziano una situazione in cui occorre sempre più prestare attenzione alla fase della riscossione delle entrate.

Si evidenzia inoltre che gli indicatori al punto 9 "Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente" sono valorizzati solo se il punto E) "Totale parte disponibile" della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto presenta un valore pari o superiore a 0.

Tipologia indicatore		VALORE INDICATORE					
		2022		2023		2024	
<b>1</b>	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b>						
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	11.048.241,10 ----- 37.391.650,24	<b>29,55</b>	11.121.330,56 ----- 37.616.466,36	<b>29,57</b>	11.249.728,67 ----- 37.616.466,36	<b>29,91</b>
<b>2</b>	<b>Entrate correnti</b>						
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti.	32.345.801,70 ----- 37.391.650,24	<b>86,51</b>	32.345.801,70 ----- 37.616.466,36	<b>85,99</b>	32.345.801,70 ----- 37.616.466,36	<b>85,99</b>
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente.	29.874.626,23 ----- 32.584.129,66	<b>91,68</b>				
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie.	23.462.382,03 ----- 37.391.650,24	<b>62,75</b>	23.462.382,03 ----- 37.616.466,36	<b>62,37</b>	23.462.382,03 ----- 37.616.466,36	<b>62,37</b>
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie.	6.102.021,95 ----- 32.584.129,66	<b>18,73</b>				
<b>3</b>	<b>Spese di personale</b>						



3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (indicatore di equilibrio economico-finanziario).	7.691.054,11 ----- 33.968.037,95	<b>22,64</b>	7.679.442,11 ----- 33.997.027,59	<b>22,59</b>	7.679.442,11 ----- 34.002.334,22	<b>22,59</b>
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	912.319,11 ----- 7.691.054,11	<b>11,86</b>	909.666,11 ----- 7.679.442,11	<b>11,85</b>	909.666,11 ----- 7.679.442,11	<b>11,85</b>
3.3	Incidenza della della spesa di personale con forme di contratto flessibile.	10,00 ----- 7.691.054,11	<b>0,00</b>	10,00 ----- 7.679.442,11	<b>0,00</b>	10,00 ----- 7.679.442,11	<b>0,00</b>
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	7.691.054,11 ----- 25.753,00	<b>298,65</b>	7.679.442,11 ----- 25.753,00	<b>298,20</b>	7.679.442,11 ----- 25.753,00	<b>298,20</b>
<b>4</b>	<b>Esternalizzazione dei servizi</b>						
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	8.659.139,71 ----- 33.968.037,95	<b>25,49</b>	8.638.121,69 ----- 33.997.027,59	<b>25,41</b>	8.651.121,69 ----- 34.002.334,22	<b>25,44</b>
<b>5</b>	<b>Interessi passivi</b>						
5.1	Indicatore degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura).	218.892,35 ----- 37.391.650,24	<b>0,59</b>	180.077,84 ----- 37.616.466,36	<b>0,48</b>	173.782,58 ----- 37.616.466,36	<b>0,46</b>
5.2	Indicatore degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Investimenti</b>						

6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale.	31.086.732,63 ----- 65.192.768,85	<b>47,68</b>	4.766.404,67 ----- 38.763.432,26	<b>12,30</b>	2.972.500,00 ----- 36.974.834,22	<b>8,04</b>
6.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	31.086.732,63 ----- 25.753,00	<b>1.207,11</b>	4.766.404,67 ----- 25.753,00	<b>185,08</b>	2.972.500,00 ----- 25.753,00	<b>115,42</b>
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	31.086.732,63 ----- 25.753,00	<b>1.207,11</b>	4.766.404,67 ----- 25.753,00	<b>185,08</b>	2.972.500,00 ----- 25.753,00	<b>115,42</b>
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	3.413.612,29 ----- 31.086.732,63	<b>10,98</b>	3.619.438,77 ----- 4.766.404,67	<b>75,94</b>	3.614.132,14 ----- 2.972.500,00	<b>121,59</b>
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	400.000,00 ----- 31.086.732,63	<b>1,29</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Debiti non finanziari</b>						
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali.	43.717.631,52 ----- 68.300.018,24	<b>64,01</b>				

7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche.	2.901.537,83 ----- 3.099.894,41	<b>93,60</b>				
<b>8</b>	<b>Debiti finanziari</b>						
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari.	2.904.294,64 ----- 54.060.317,27	<b>5,37</b>				
8.2	Sostenibilità debiti finanziari.	3.123.186,99 ----- 37.391.650,24	<b>8,35</b>	3.207.888,45 ----- 37.616.466,36	<b>8,53</b>	3.336.286,56 ----- 37.616.466,36	<b>8,87</b>
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	54.060.317,27 ----- 25.753,00	<b>2.099,19</b>				
<b>9</b>	<b>Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)</b>						
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto.	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>				

<b>10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente</b>							
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio.	234.000,00 ----- 4.645.510,57	<b>5,04</b>				
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto.	4.645.510,57 ----- 18.913.457,20	<b>24,56</b>				
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio.	234.000,00 ----- 37.391.650,24	<b>0,63</b>				
<b>11 Fondo pluriennale vincolato</b>							
11.1	Utilizzo del FPV.	37.019,00 ----- 47.019,00	<b>78,73</b>	10.000,00 ----- 10.000,00	<b>100,00</b>	0,00 ----- 0,00	<b>0,00</b>
<b>12 Partite di giro e conto terzi</b>							
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	5.490.330,00 ----- 37.391.650,24	<b>14,68</b>	5.490.330,00 ----- 37.616.466,36	<b>14,60</b>	5.490.330,00 ----- 37.616.466,36	<b>14,60</b>
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	5.490.330,00 ----- 33.978.037,95	<b>16,16</b>	5.490.330,00 ----- 33.997.027,59	<b>16,15</b>	5.490.330,00 ----- 34.002.334,22	<b>16,15</b>

**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101/E), le compartecipazioni di tributi (Tip.104/E), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301/E) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa per cui la previsione del bilancio tiene conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Saranno accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore avrà provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui presumibilmente si verificherà questa condizione;
- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base dei presumibili accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza e per un importo non superiore a quello che sarà comunicato dal competente dipartimento delle finanze, od altro organo centrale o periferico del governo.

Le entrate tributarie sono state inserite in bilancio sulla base delle stime derivanti dai gestionali del Servizio Tributi applicando aliquote e criteri definiti in sede regolamentare dall'Ente e mediante proiezioni dei dati contabili registrati dai gestionali del Servizio contabilità e bilancio.

**Addizionale comunale IRPEF.** L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. L'aliquota è dello 0,8 senza detrazioni. La stima è stata effettuata sulla base delle proiezioni disponibili sul portale del Federalismo Fiscale

<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>ASSESTATO 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>	<b>COMPETENZA 2023</b>	<b>COMPETENZA 2024</b>
<b>1.01.01</b> Imposte, tasse e proventi assimilati	16.857.469,12	16.634.882,60	16.634.853,72	16.634.853,72
<i>Di cui: 1.01.01.06 Imposta municipale propria</i>	6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00	6.711.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>	347.316,12	263.882,60	263.853,72	263.853,72
<i>Di cui: 1.01.01.16 Addizionale comunale IRPEF</i>	3.074.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00	3.074.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.41 Imposta di soggiorno</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.49 Tassa sulle concessioni comunali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>	64.153,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Di cui: 1.01.01.61 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.01.01.76 Tassa sui servizi comunali (TASI)</i>	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.01.04</b> Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03.01</b> Fondi perequativi da amministrazioni centrali	3.474.848,40	3.494.848,40	3.532.848,40	3.532.848,40
<b>1.03.02</b> Fondi perequativi dalla regione o provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>20.332.317,52</b>	<b>20.129.731,00</b>	<b>20.167.702,12</b>	<b>20.167.702,12</b>

**TRASFERIMENTI CORRENTI**

Le previsioni di bilancio riportate in tabella sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare:

- **Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.** Sono stati previsti, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.
- **Trasferimenti UE.** Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, sarà accertabile solo nel momento in cui la commissione europea dovesse decidere di approvare il corrispondente intervento. Con questa premessa, lo stanziamento sarà allocato negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente cronoprogramma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La previsione di entrata, pertanto, colloca lo stanziamento nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Titolo 2 - Trasferimenti correnti	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>2.01.01</b> Da amministrazioni pubbliche	8.408.678,51	6.002.510,77	6.022.010,77	6.022.010,77
<i>Di cui: 2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</i>	3.156.318,79	1.051.820,00	1.089.820,00	1.089.820,00
<i>Di cui: 2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	5.247.359,72	4.945.690,77	4.927.190,77	4.927.190,77
<i>Di cui: 2.01.01.03 Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Di cui: 2.01.01.04 Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.02</b> Da famiglie	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2.01.03</b> Da imprese	151.900,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<b>2.01.04</b> Da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.01.05</b> Dall'unione europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.01.05.02 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>8.561.078,51</b>	<b>6.104.510,77</b>	<b>6.124.010,77</b>	<b>6.124.010,77</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di bilancio, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

In particolare:

- **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui servizio sarà effettivamente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi.
- **Interessi attivi.** Sono stati previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono stanziabili solo nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso.
- **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono state previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono state previste con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

### ***Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti***

Questa voce si riferisce prevalentemente alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Tali sanzioni sono state stimate in linea con le previsioni contenute nei documenti di programmazione precedenti e contabilizzate secondo quanto disposto dal principio contabile. In base a quanto previsto dal Codice della strada si è provveduto a dare atto dell'avvenuta destinazione di *almeno il 50%* agli interventi di cui all'art. 208 CdS e il 100% di cui all'art. 142..

L'incremento della previsione sia in entrata che in spesa (FCDE) è legato alla previsione di installazione di nuovi misuratori di velocità sulle strade a più elevato rischio. Una quota di tale previsione di entrata è stata accantonata nel Fondo crediti dubbia esigibilità.



Titolo 3 - Entrate extratributarie	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>3.01.00</b> Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gest. dei beni	3.874.686,76	3.674.686,76	3.737.186,76	3.737.186,76
<i>Di cui: 3.01.01</i> Vendita di beni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Di cui: 3.01.02</i> Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.317.564,00	2.317.564,00	2.317.564,00	2.317.564,00
<i>Di cui: 3.01.03</i> Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.554.122,76	1.354.122,76	1.416.622,76	1.416.622,76
<b>3.02.00</b> Proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	5.807.742,00	4.621.174,84	4.631.174,84	4.631.174,84
<b>3.03.00</b> Interessi attivi	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
<b>3.04.00</b> Altre entrate da redditi da capitale	190.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>3.05.00</b> Rimborsi e altre entrate correnti	2.798.388,46	2.629.446,87	2.724.291,87	2.724.291,87
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>12.782.917,22</b>	<b>11.157.408,47</b>	<b>11.324.753,47</b>	<b>11.324.753,47</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura.

Le previsioni di bilancio, con poche eccezioni riportate di seguito ed in corrispondenza delle singole tipologie, sono state formulate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare:

- 4- **Trasferimenti in conto capitale.** Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile.
- 5- **Alienazioni immobiliari.** Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio.
- 6- **Alienazione di beni o servizi non immobiliari.** L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita.
- 7- **Cessione diritti superficie.** La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima della stesura di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale.
- 8- **Concessione di diritti patrimoniali.** Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento sia previsto nel triennio entrante.
- 9- **Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione).** In questo caso, i criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è stata prevista nell'esercizio in cui sarà materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, ammesso solo se espressamente previsto dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale stanziamento, se previsto, è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Titolo 4 - Entrate in conto capitale	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>4.01.00</b> Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02.00</b> Contributi agli investimenti	36.389.746,58	26.133.488,38	3.169.804,67	2.000.000,00
<i>Di cui: 4.02.01 Da amministrazioni pubbliche</i>	30.659.949,98	22.956.594,78	3.169.804,67	2.000.000,00
<i>Di cui: 4.02.02 Da famiglie</i>	403,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.03 Da imprese</i>	5.729.393,60	3.176.893,60	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.04 Da istituzioni sociali private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.05 Dall'unione europea e dal resto del mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.02.06 Direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.03.00</b> Altri contributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04.00</b> Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.668.290,00	1.379.982,65	796.600,00	322.500,00
<i>Di cui: 4.04.01 Alienazione di beni materiali</i>	1.508.290,00	1.219.982,65	716.600,00	242.500,00
<i>Di cui: 4.04.02 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</i>	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Di cui: 4.04.03 Alienazione di beni immateriali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05.00</b> Altre entrate in conto capitale	727.382,62	442.371,84	432.371,84	432.371,84
<i>Di cui: 4.05.01 Permessi di costruire</i>	707.382,62	432.371,84	432.371,84	432.371,84
<i>Di cui: 4.05.02 Entrate derivanti da conferimento immobili fondi immobiliari</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.03 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 4.05.04 Altre entrate in conto capitale n.a.c.</i>	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>38.785.419,20</b>	<b>27.955.842,87</b>	<b>4.398.776,51</b>	<b>2.754.871,84</b>

**ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100/E), la riscossione di crediti a breve (Tip.200/E), a medio e lungo termine (Tip. 300/E) oltre la voce residuale (Tip.400/E).

Questi stanziamenti, ove previsti, sono imputati nell'esercizio in cui si prevede che l'obbligazione diventerà esigibile. In questo caso, pertanto, e senza la presenza di specifiche deroghe, si applica il principio generale della competenza potenziata.

Le entrate previste sono relazionate alla dismissione delle quote non più detenibili in società che non rispecchiano i requisiti imposti dal legislatore e per le quali l'ente ha previsto la dismissione (o almeno il tentativo esperito). Già in passato - si veda la sezione relativa alle partecipazioni di questa nota integrativa - si è proceduto ma con esiti negativi.

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>5.01.00</b> Alienazione di attività finanziarie	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.01 Alienazione di partecipazioni</i>	4.898.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.02 Alienazione di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.03 Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 5.01.04 Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.02.00</b> Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.03.00</b> Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.04.00</b> Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	37.451,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>4.935.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ACCENSIONE PRESTITI

Queste previsioni, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle varie tipologie, sono state formulate applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100/E), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200/E), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300/E) ed altre forme residuali (Tip.400/E).

In particolare:

- **Assunzione di prestiti.** L'accensione di mutui passivi e le operazioni ad essa assimilate, se prevista nel bilancio triennale, è stata imputata negli esercizi in cui si ritiene che la somma oggetto del prestito diventerà effettivamente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il soggetto finanziatore renderà materialmente disponibile il finanziamento in esecuzione a quanto previsto dal relativo contratto.
- **Contratti derivati.** La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, sarà effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, saranno contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto previsti e riportati tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

L'ente stante il fatto che ha un valore del rapporto debito/entrate correnti molto elevato pertanto non può accedere a nuovi mutui, anche qualora gli altri indicatori di bilancio e il rispetto del pareggio di bilancio lo consentisse. A tal proposito si richiamano tuttavia le risposte ai quesiti chiesti alla Corte dei Conti dall'Ente sia prima di procedere che in seguito proprio con riferimento alle possibilità concesse all'ente in caso di ammissione a contributi o casi simili (da ultimo nel 2019).

L'importo che trova iscrizione tra i debiti a breve termine riguarda l'assestato 2021 di accesso al fondo di rotazione per la progettualità, che in contabilità deve essere iscritto, qualora attivato, in tale appostazione, trattandosi di anticipazione che va restituita al momento di attivazione dell'opera all'interno del QTE della stessa. Tale importo trova corrispondenza in uscita e rappresenta un limite massimo, per consentire agli uffici di accedere, se necessario, fino all'importo che riterranno necessario per l'opera da realizzare.

Le tabelle evidenziano chiaramente come, stante la maggior parte del debito residuo a tasso variabile, l'ente sia fortemente esposto alla variabilità dei tassi, che unitamente alla particolare formula di ammortamento a rata crescente, determina la maggior area di rischio del bilancio.

Titolo 6 - Accensione prestiti	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>6.01.00</b> Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.02.00</b> Accensione prestiti a breve termine	90.524,97	0,00	0,00	0,00
<b>6.03.00</b> Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>6.04.00</b> Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 6</b>	<b>490.524,97</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E).

La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio.

Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno.

L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni), indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi.

Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile.

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>7.01.00</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	8.444.714,37	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>8.444.714,37</b>	<b>8.321.448,18</b>	<b>8.321.448,18</b>	<b>8.321.448,18</b>

## SPESE CORRENTI

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare:

- **Trattamenti fissi e continuativi (personale).** Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata.
- **Rinnovi contrattuali (personale).** La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici.
- **Trattamento accessorio e premiante (personale).** Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti.
- **Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale).** È stanziato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiranno nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva.
- **Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).** Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione.
- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).** Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui andrà a maturare la rata di affitto o sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno.
- **Aggi sui ruoli (beni e servizi).** È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate saranno accertate, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario.
- **Gettoni di presenza (beni e servizi).** Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo.
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).** Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito.
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).** Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere.
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti).** Sono di competenza degli esercizi in cui verranno a scadere le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo.
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti).** Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse.
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).** Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento.
- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).** Questo genere di spese legali, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono provvisoriamente imputate all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di

un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporterà il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione.

- **Sentenze in itinere (beni e servizi).** La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata.



Titolo 1 - Spese Correnti	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>1.01</b> Redditi da lavoro dipendente	7.626.756,61	7.247.709,11	7.239.822,11	7.239.822,11
<b>1.02</b> Imposte e tasse a carico dell'ente	497.968,31	481.645,00	477.920,00	477.920,00
<b>1.03</b> Acquisto di beni e servizi	18.954.530,25	16.607.457,29	16.648.723,53	16.568.143,53
<i>Di cui: 1.03.01 Acquisto di beni</i>	179.121,61	125.197,65	128.011,32	128.011,32
<i>Di cui: 1.03.02 Acquisto di servizi</i>	18.775.408,64	16.482.259,64	16.520.712,21	16.440.132,21
<b>1.04</b> Trasferimenti correnti	4.919.741,56	3.361.926,90	3.361.926,90	3.361.926,90
<i>Di cui: 1.04.01 A amministrazioni pubbliche</i>	1.821.159,80	1.153.593,43	1.153.593,43	1.153.593,43
<i>Di cui: 1.04.02 A famiglie</i>	3.003.633,57	2.131.781,22	2.131.781,22	2.131.781,22
<i>Di cui: 1.04.03 A imprese</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.04.04 A istituzioni sociali private</i>	91.948,19	76.552,25	76.552,25	76.552,25
<i>Di cui: 1.04.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.07</b> Interessi passivi	212.532,75	218.892,35	180.077,84	173.782,58
<b>1.08</b> Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.09</b> Rimborsi e poste correttive delle entrate	35.704,59	40.343,00	40.343,00	40.343,00
<b>1.10</b> Altre spese correnti	7.329.213,39	6.020.064,30	6.048.214,21	6.140.396,10
<i>Di cui: 1.10.01.01 Fondo di riserva</i>	75.353,46	143.273,00	143.273,00	141.522,86
<i>Di cui: 1.10.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.10.01.03 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	5.470.000,00	4.510.774,41	4.510.774,41	4.510.774,41
<i>Di cui: 1.10.02.01 Fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 1.10.03.01 Versamento iva a debito</i>	429.211,38	414.989,73	250.000,00	250.000,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>39.576.447,46</b>	<b>33.978.037,95</b>	<b>33.997.027,59</b>	<b>34.002.334,22</b>

## SPESE CORRENTI: COMPOSIZIONE PER MISSIONE

Titolo 1 - Spese Correnti per missione	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.252.670,48	7.104.895,54	6.973.829,76	6.895.304,88
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	3.491.652,87	3.109.332,50	3.079.797,50	3.079.797,50
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	2.491.559,92	1.591.457,78	1.586.701,09	1.583.359,77
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	539.423,86	406.354,16	410.994,16	349.722,83
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	573.645,50	435.934,31	435.994,35	435.952,31
<b>07</b> Turismo	118.888,07	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	310.224,24	309.136,00	297.846,00	284.846,00
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.015.589,30	6.831.203,48	6.844.290,99	6.856.332,59
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	1.228.770,51	1.119.362,16	1.118.151,41	1.116.879,11
<b>11</b> Soccorso civile	5.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.690.299,59	7.474.566,63	7.485.098,37	7.486.238,83
<b>13</b> Tutela della salute	165.019,00	86.019,00	67.000,00	67.000,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	232.037,75	212.908,15	212.816,08	213.259,30
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	375,00	375,00	375,00	375,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18,78	0,00	0,00	0,00
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	6.460.772,59	5.235.993,24	5.425.632,88	5.574.766,10
<b>50</b> Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b> Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 1</b>	<b>39.576.447,46</b>	<b>33.978.037,95</b>	<b>33.997.027,59</b>	<b>34.002.334,22</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macroaggregato 2.01/U), gli investimenti fissi lordi (Macroaggregato 2.02/U), i contributi agli investimenti (Macroaggregato 2.03/U), i trasferimenti in conto capitale (Macroaggregato 2.04/U) ed a cui si aggiunge la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macroaggregato 2.05/U).

In particolare:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale, pertanto, non autorizza di per sé l'assegnazione dei lavori che avverrà solo dopo l'avvenuto e completo accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti.
- **Adeguamento del crono programma.** L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Premesso ciò, se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori, tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo sarà effettuato con una variazione di bilancio che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni eventualmente già assunti, con l'interessamento del fondo pluriennale.
- **Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.** La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali stanziamenti di questa natura sono pertanto soggetti agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti.

Il dlgs 118/2011 (e, in particolare, l'allegato 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) impongono che la programmazione in materia di lavori pubblici (come quella su personale e patrimonio) confluiscono nel Documento unico di programmazione (DUP). In altre parole, quindi, sia il programma triennale che l'elenco annuale diventano una componente/allegato del Dup, da collocare nella seconda parte della sezione operativa del documento.

Il DUP deve essere presentato dalla giunta al consiglio «per le conseguenti deliberazioni» entro il 31 luglio e la successiva nota di aggiornamento entro il 15 novembre. È evidente che si tratta di previsioni mal coordinate sia sul piano temporale, che su quello formale con la tempistica imposta dal d.lgs. n. 163/2006. Ora il quadro normativo è stato modificato dal d.lgs. n. 50/2016: quest'ultimo disciplina il programma triennale dei lavori pubblici (insieme al programma biennale degli acquisti di beni e servizi) all'art. 21, prevedendo (al comma 1) che essi siano approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, pertanto allineandone la tempistica alla contabilità armonizzata, in modo da essere coerente con la riforma contabile.

Il programma triennale e l'elenco annuale andranno quindi senz'altro armonizzati nello schema di DUP 2022/2024 che la giunta comunale ha presentato entro il 31 luglio al consiglio, del quale ci si appresta ad approvare il documento definitivo, secondo la tempistica prevista dal nuovo regolamento di contabilità, unitamente allo schema di bilancio per il medesimo triennio.

Lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali sono redatti, seguendo i modelli approvati con DM Infrastrutture 14/2018

La Giunta con atto n. 403 del 04/11/2021 ha approvato "ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024 ED ELENCO ANNUALE 2022".

Al bilancio è allegato anche il crono programma degli investimenti redatto conformemente a quanto contenuto nel principio contabile n. 4/2 all. dlgs n. 118/2011.

Titolo 2 - Spese in conto capitale	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>2.01</b> Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b> Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.721.798,00	31.086.732,63	4.766.404,67	2.972.500,00
<i>Di cui: 2.02.01 Beni materiali</i>	40.288.959,72	30.846.737,85	4.681.600,00	2.972.500,00
<i>Di cui: 2.02.02 Terreni e beni materiali non prodotti</i>	1.266.917,01	214.994,78	84.804,67	0,00
<i>Di cui: 2.02.03 Beni immateriali</i>	165.921,27	25.000,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.04 Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.05 Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.02.06 Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03</b> Contributi agli investimenti	1.132.887,35	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.01 A amministrazioni pubbliche</i>	958.266,19	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.02 A famiglie</i>	174.621,16	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.03 A imprese</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.04 A istituzioni sociali private</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.03.05 All'Unione Europea e al Resto del Mondo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.04</b> Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.05</b> Altre spese in conto capitale	4.912.577,74	137.998,27	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.01 Fondo di riserva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.02 Fondi speciali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.01.99 Altri accantonamenti in C/Capitale</i>	4.903.375,04	137.998,27	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.02.01 Fondi pluriennali vincolati</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 2.05.03.01 Fondi crediti di dubbia e difficile esazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>47.767.263,09</b>	<b>31.224.730,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>

## SPESE IN CONTO CAPITALE: COMPOSIZIONE PER MISSIONE

<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale per missione</b>	<b>ASSESTATO 2021</b>	<b>COMPETENZA 2022</b>	<b>COMPETENZA 2023</b>	<b>COMPETENZA 2024</b>
<b>01</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.157.740,51	16.356.994,78	2.734.804,67	0,00
<b>02</b> Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b> Ordine pubblico e sicurezza	125.884,35	0,00	0,00	0,00
<b>04</b> Istruzione e diritto allo studio	11.984.685,39	11.470.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>05</b> Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.802.318,91	1.300.000,00	870.000,00	100.000,00
<b>07</b> Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b> Assetto del territorio ed edilizia abitativa	564.068,66	0,00	0,00	0,00
<b>09</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	892.543,48	450.000,00	0,00	0,00
<b>10</b> Trasporti e diritto alla mobilità	8.766.807,90	1.504.737,85	1.161.600,00	872.500,00
<b>11</b> Soccorso civile	8.861,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>12</b> Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	40.977,85	0,00	0,00	0,00
<b>13</b> Tutela della salute	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b> Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b> Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b> Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b> Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b> Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b> Fondi e accantonamenti	4.903.375,04	137.998,27	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>47.767.263,09</b>	<b>31.224.730,90</b>	<b>4.766.404,67</b>	<b>2.972.500,00</b>

**SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Gli stanziamenti di questa natura sono previsti nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa sarà prima prevista e poi imputata.

In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente sarà obbligato a restituire l'intero importo ottenuto.

Quest'ultima, è la caratteristica che differenzia la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua stretta natura, a carattere definitivo.

Nello specifico:

- **Anticipazione di liquidità.** Si verifica quando l'ente, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione possono essere gli enti ed organismi strumentali e le società controllate o partecipate. Per questo tipo di operazione, di norma, il rientro del capitale anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, all'uscita corrisponderà analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo esercizio del bilancio;
- **Concessione di finanziamento.** Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario. È il caso, ad esempio, del possibile finanziamento di un fondo di rotazione pluriennale, e di solito associato ad uno specifico piano temporale di rientro del credito concesso.

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>3.01</b> Acquisizioni di attività finanziarie	220.280,26	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.01 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale</i>	220.280,26	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.02 Acquisizioni di quote di fondi comuni di investimento</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.03 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Di cui: 3.01.04 Acquisizione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.02</b> Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.03</b> Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.04</b> Altre spese per incremento di attività finanziarie	37.451,95	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>	<b>257.732,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RIMBORSO PRESTITI**

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono stati allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva e che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale.

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macroaggregato 4.01/U), dei prestiti a breve termine (Macroaggregato 4.02/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macroaggregato 4.03/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macroaggregato 4.04/U).

Nello specifico:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborsi di prestiti.
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macroaggregato 1.07/U).

Titolo 4 - Rimborso Prestiti	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>4.01</b> Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.02</b> Rimborso prestiti a breve termine	351.986,87	353.936,87	354.936,84	353.936,87
<b>4.03</b> Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.464.358,81	2.550.357,77	2.672.873,77	2.808.567,11
<b>4.04</b> Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.05</b> Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>2.816.345,68</b>	<b>2.904.294,64</b>	<b>3.027.810,61</b>	<b>3.162.503,98</b>



**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere/cassiere (macroaggregato 5.01/U) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100/E).

L'eventuale somma prevista in bilancio indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione contabile dell'operazione nel versante delle spese.

Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che dovranno essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, in assenza di deroghe al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di prevedere la spesa nell'esercizio in cui l'impegno diventerà effettivamente esigibile.

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	ASSESTATO 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
<b>5.01</b> Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	8.444.714,37	8.321.448,18	8.321.448,18	8.321.448,18
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>8.444.714,37</b>	<b>8.321.448,18</b>	<b>8.321.448,18</b>	<b>8.321.448,18</b>